



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO VIVONA"

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it

Prot. e data (vedi segnaturo)

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 141

Agli alunni e alle loro famiglie

Ai docenti di educazione fisica

Al personale docente e A.T.A.

Al sito web

Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche di educazione fisica.

Si rende noto il contenuto della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 507 del 22.02.2021 circa l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell'educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare, frutto degli esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile.

Nella nota si prevede:

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici

scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La nota ricorda che le predette disposizioni sono valedoli oltre che nell'ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte all'interno della scuola anche per le medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all'esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Sparacia

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993